

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

**Verbale di Accordo – Permessi retribuiti art. 17 CCNL dei servizi ambientali - Utilitalia**

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la sede dell'Azienda in Treviso, via G. D'Annunzio n.6, si sono incontrati:

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, di seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Commissario Straordinario ing. Luca Barattin

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.ri Giampaolo Zardini, Sabina Manente e Fabrizio Ortolan, unitamente alle OO.SS. territoriali in rappresentanza di UILTRASPORTI nella persona del signor Siro Martini

**PREMESSO**

- che con Verbale di accordo sottoscritto in data 13.03.2017 le parti stipulanti il CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016 hanno definito i nuovi testi contrattuali in materia di orario di lavoro e di indennità di reperibilità, convenendo il nuovo testo dei seguenti articoli contrattuali: 17, 18, 19, 20, 24 e 32 lett. G);

- che il novellato articolo 17 al punto "Norme transitorie" – "Personale in forza al 31.12.2016" prevede che *"... ai lavoratori ... in forza alla data del 31 dicembre 2016 viene riconosciuto ... un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 30 ore, non frazionabili in misura inferiore ad un'ora intera, fatta salva l'eventuale fruizione di tali permessi in misura pari ad una giornata intera. ..."*

- che con il presente accordo le Parti non intendono modificare sostanzialmente l'istituto contrattuale citato, ma esclusivamente rimuovere le criticità emerse in fase di applicazione a riguardo del frazionamento dei permessi in oggetto in misura non inferiore ad un'ora intera, su istanza delle OO.SS. e coerentemente con gli obiettivi di economicità ed efficienza.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate hanno convenuto sull'opportunità di stipulare il seguente accordo:


- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- a decorrere dal 1° giugno 2018 i permessi retribuiti previsti al punto "Personale in forza al 31.12.2016" delle "Norme transitorie" dell'art. 17 "Orario di lavoro", possono essere fruiti in misura frazionata nella misura minima di un'ora intera, oltre la quale non è richiesto alcun frazionamento minimo;
- le disposizioni contrattuali in materia di permessi retribuiti ex art. 17 del CCNL dei servizi ambientali non modificate dal presente accordo si intendono confermate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per A.T.E.R. Treviso



Per la R.S.U.



Per UIL TRASPORTI

